



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3124 del 2022, proposto dal Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, viale Gramsci n. 19, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, dell'Avvocatura Regionale, con domicilio fisico eletto in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Com.E.R. (Comitato Emergenza Rifiuti), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

“a) del Decreto Dirigenziale n. 21 del 20.4.2022, pubblicato in B.U.R.C. n. 40 del 26.4.2022, avente ad oggetto “*Revoca del Decreto Dirigenziale n. 45 del 11/12/2017 di ammissione provvisoria a finanziamento del progetto “Realizzazione di un impianto da 40.00 t/anno, per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel Comune di Caserta (CE)” CUP D27H16001310002, finalizzato a valere sulle risorse FSC 2014/2020*”; b) della nota prot. n. 165087 del 25.3.2022, con cui il Responsabile Generale/RUA ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca del D.D. n. 45 del 11.12.2017; c) della nota prot. n. 46171 del 26.4.2022; d) di tutti gli atti presupposti, connessi, consecutivi e consequenziali, nella parte in cui siano lesivi degli interessi del ricorrente;

e per l'accertamento

del diritto del Comune di Caserta a mantenere l'assegnazione dei fondi stante l'assenza di una effettiva causa di decadenza e/o di revoca e/o di inadempimento, successivamente al termine ultimo di assunzione della obbligazione giuridicamente vincolante fissato, ad oggi, al 31.12.2022.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2022 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che con il presente ricorso, depositato in data 24 giugno 2022, il Comune di Caserta ha chiesto l'annullamento del Decreto Dirigenziale n. 21 del 20 aprile 2022, pubblicato nel B.U.R.C. n. 40 del 26 aprile 2022, avente ad oggetto “*Revoca del Decreto Dirigenziale n. 45 del 11/12/2017 di ammissione provvisoria*

*a finanziamento del progetto “Realizzazione di un impianto da 40.00 t/anno, per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel Comune di Caserta (CE)” CUP D27H16001310002, finalizzato a valere sulle risorse FSC 2014/2020”, nonché degli altri atti specificati in epigrafe, ed ha chiesto altresì l’accertamento del suo diritto a mantenere l’assegnazione dei fondi, stante la ritenuta assenza di una effettiva causa di decadenza e/o di revoca e/o di inadempimento, successivamente al termine ultimo di assunzione della obbligazione giuridicamente vincolante fissato, ad oggi, al 31 dicembre 2022;*

CONSIDERATO che a sostegno del gravame sono state dedotte censure di violazione di legge, eccesso di potere sotto vari profili e incompetenza;

CONSIDERATO che la Regione Campania si è costituita a resistere in giudizio ed ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, ritenendo che nel caso di specie, pur trattandosi di revoca di ammissione provvisoria a finanziamento, la giurisdizione fosse del giudice ordinario; ha altresì depositato una memoria con la quale, ferma restando la suddetta eccezione di difetto di giurisdizione, ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto;

CONSIDERATO che all’esito della camera di consiglio del 18 luglio 2022, con ordinanza n. 1356 del 19 luglio 2022 questa Sezione,

*“Considerato, ad un sommario esame, che sussistono nella specie fondati dubbi di giurisdizione, tenuto conto del diffuso orientamento esistente in tema di revoca di finanziamenti pubblici per inadempimento del soggetto beneficiario, ancorché concessi in via provvisoria (cfr. ex multis TAR Lazio Roma, Sez. I, 17 novembre 2017 n. 11368 e, da ultimo, TAR Campania Napoli, Sez. III, 5 maggio 2022 n. 3076);*

*Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare non possa trovare accoglimento e che, tuttavia, in ragione della notevole rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti, sia comunque opportuno fissare ad una data ravvicinata l’udienza di trattazione del merito della causa;”*,

ha respinto l'istanza cautelare e ha fissato per la trattazione di merito della causa l'udienza pubblica del 4 ottobre 2022;

CONSIDERATO che parte resistente ha prodotto una memoria per l'udienza di discussione con la quale ha insistito in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo evidenziando che nella fattispecie per cui è causa il provvedimento di revoca, anziché fondarsi sulla (fattualmente discutibile) sussistenza di un inadempimento alle obbligazioni presupposte all'attribuzione del finanziamento, sarebbe stato adottato in forza di una valutazione prognostica dell'ente regionale che ha ritenuto, a suo avviso illegittimamente ed inopinatamente, irrealizzabile l'assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante (cd. OGV) entro il 31 dicembre 2022. Ciò evidenzerebbe la sussistenza di un comportamento valutativo-discrezionale della Regione Campania, con ricadute in termini di posizione di interesse legittimo di esso Comune, a cui sarebbe stato revocato il finanziamento provvisorio in assenza di un comportamento inadempiente;

CONSIDERATO che in data 6 settembre 2022 il Com.E.R. (Comitato Emergenza Rifiuti) ha depositato l'atto di intervento *ad opponendum* con il quale ha anch'esso eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. Al riguardo ha sostenuto che nel caso di specie la Regione avrebbe "revocato" per palese inadempimento il beneficio, in quanto non rispettare il prossimo termine finale di aggiudicazione del 31 dicembre c.a. rappresenterebbe un inadempimento a cui seguirebbe la revoca del finanziamento come atto dovuto e non "discrezionale". In particolare la Regione non avrebbe "prognosticato" un fatto incerto, ma avrebbe semplicemente "accertato" che, tenuto conto dello stato della procedura ancora nella fase di "screening" da un punto di vista ambientale, il rispetto del termine del 31 dicembre 2022 sarebbe una circostanza obiettivamente impossibile da verificarsi; il ritardo, imputabile al solo Comune, rappresenterebbe un inadempimento "sic et simpliciter" e solo al ricorrente sarebbe imputabile

l'impossibilità "oggettiva" del rispetto del termine del 31 dicembre 2022 con la conseguenza che, trattandosi di fattispecie di "inadempimento", si radicherebbe la giurisdizione dell'AGO;

CONSIDERATO che a seguito della modifica del calendario udienze della Sezione, giusta Decreto Presidenziale n. 33/2022, la causa è stata ricalendarizzata, chiamata e assunta in decisione all'udienza pubblica dell'11 ottobre 2022;

RITENUTO, confermando quanto già sostenuto da questa Sezione nell'ordinanza n. 1356 del 19 luglio 2022 con la quale è stata respinta l'istanza cautelare proposta da parte ricorrente, di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, in quanto avente per oggetto una questione rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla Regione Campania e dal Com.E.R. (Comitato Emergenza Rifiuti);

RITENUTO infatti che:

- secondo la condivisibile giurisprudenza, già fatta propria dalla Sezione e dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, "Considerato che, in materia di sovvenzioni da parte della Pubblica amministrazione, la posizione del privato, nella fase successiva all'attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla Pubblica Amministrazione con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ecc.), emanati in funzione dell'attuazione del fine che si è voluto agevolare;

Stimato che, in tal caso, invero, non si tratta di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come in sede di concessione del finanziamento), ma di valutare l'osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all'erogazione;

Ritenuto che, qualora si controverta sulla legittimità della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o della ripetizione degli importi già

erogati, in ogni caso per motivi attinenti all'inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetti al giudice ordinario (cfr App. Perugia sez. I, 30.9.2021, n. 553; T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 16.7.2019, n. 388; Cons. Stato, sez. VI, 14.4.2015, n. 1914);

Valutato, in particolare, che: “secondo i principi espressi dall’Adunanza Plenaria 29 gennaio 2014, n. 6, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche (fattispecie assimilabili a quella in esame) deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:

-sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’*an*, il *quid*, il *quomodo* dell’erogazione;

-qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;

-viceversa, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con

conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse” (Consiglio di Stato, Sez. V n. 1418 del 28.2.2022; Sezioni Unite della Corte di Cassazione, *ex multis* ordinanza, 17 febbraio 2016, n. 3057);” - TAR Campania, Napoli, Sezione III, 5 maggio 2022 n. 3076, concernente la revoca di un contributo concesso in via provvisoria, e 4 aprile 2022, n. 2248, 18 gennaio 2022, n. 367, 2 novembre 2021, n. 6901);

RITENUTO che, applicando la sopra richiamata giurisprudenza alla fattispecie oggetto di gravame, avendo il D.D. oggetto di impugnazione posto a fondamento della disposta revoca di ammissione provvisoria a finanziamento del progetto di parte ricorrente un inadempimento, seppure ritenuto in forza di una valutazione prognostica, il ricorso vada dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la pretesa, in quanto volta alla conservazione integrale del beneficio, attiene ad una posizione di diritto soggettivo, sottoposta al sindacato del giudice ordinario, innanzi al quale l'odierna domanda può essere riproposta secondo le regole dettate dall'art. 11 c.p.a.;

RITENUTO, quanto alle spese, che sussistano motivi di equità, tenuto conto della natura in rito della pronuncia, per disporre l'integrale compensazione tra le parti, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice competente il giudice ordinario.

Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Gabriella Caprini, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Rosalba Giansante**

**IL PRESIDENTE**  
**Anna Pappalardo**

**IL SEGRETARIO**